



*Ministero delle Politiche Agricole e Forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO

Direzione Generale per le Politiche Agroalimentari

Divisione .....PAGR IX

Prot. N<sup>o</sup> .F/2919

Posiz. ....

Roma .22 dicembre 2003.....

**Al** AG.E.A.  
VIA PALESTRO N. 81  
00185 ROMA

**OGGETTO:** distillazione facoltativa dei vini da tavola di cui all'art 29 del Reg. (CE) n. 1493/99 – nota esplicativa.

Agli ASSESSORATI REGIONALI  
ALL'AGRICOLTURA  
LORO SEDI

Agli ASSESSORATI ALL'AGRICOLTURA  
DELLE PROVINCE AUTONOME DI  
- TRENTO  
- BOLZANO

All'ISPettorato CENTRALE  
REPRESSIONE FRODI  
S E D E

All'AGENZIA DELLE DOGANE  
- Area Verifiche e Controlli  
ROMA

Al COMANDO DEI CARABINIERI  
POLITICHE AGRICOLE  
S E D E

Alla DIREZIONE GENERALE PER  
LA QUALITA' DEI PRODOTTI  
AGROALIMENTARI  
S E D E

Alle ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA  
LORO SEDI

Alla PAGR. XI  
S E D E

E, p.c.:  
Alla RAPPRESENTANZA PERMANENTE  
D'ITALIA PRESSO L'U.E.  
BRUXELLES

Con il D.M. 14 novembre 2003, in corso di emanazione, le Amministrazioni regionali e le Province Autonome possono autorizzare l'approvazione anticipata dei contratti per la distillazione facoltativa del vino prevista all'art. 29 del Reg. (CE) n. 1493/99.

Com'è noto, tale facoltà è prevista dal paragrafo 7 dell'art. 63 bis del Reg. (CE) n. 1623/2000 e, in concreto, consiste nella possibilità di approvare, prima del 25 gennaio 2004, i contratti della distillazione di cui trattasi, su richiesta dell'interessato e nel limite massimo del 40% del volume di vino oggetto del contratto.

Al fine di consentire la corretta gestione della misura e di comunicare alla Commissione UE i volumi di prodotto che hanno formato oggetto dei contratti, si ribadisce, così come previsto nella nota F/2178 del 23 settembre 2003 e nel comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 242 del 17 ottobre 2003, che gli Uffici periferici preposti dalle Regioni e Province Autonome alla ricezione ed approvazione dei contratti devono comunicare:

- a) entro e non oltre il **7 gennaio 2004**, i dati relativi ai contratti e/o dichiarazioni presentati entro il termine ultimo previsto del 31 dicembre 2003 sulla base del Modello A allegato alla precitata nota n. F/2178;
- b) entro e non oltre il **1 marzo 2004** i volumi di vino che hanno formato oggetto dei contratti approvati fino al 15 febbraio 2004 secondo il modello B) allegato alla presente nota. A tale proposito, si fa presente che il modello B) riguarda il vino oggetto di approvazione complessiva e totale.

Nel caso in cui le Regioni e Province Autonome, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del D.M. 14 novembre 2003, ritengano di avvalersi della possibilità di procedere all'approvazione parziale anticipata (par. 7, 63 bis, Reg. (CE) n. 1623/2000), gli Uffici periferici preposti alla ricezione ed approvazione dei contratti, una volta effettuati gli accertamenti previsti dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni nazionali, comunicano:

1. entro e non oltre il **15 gennaio 2004** il numero dei contratti e/o dichiarazioni sostitutive nonché il volume di vino che ha formato oggetto di approvazione parziale anticipata, nel limite massimo del 40%, fino al 31 dicembre 2003 secondo il **modello C)** allegato alla presente nota;
2. entro e non oltre il **15 febbraio 2004** il numero dei contratti e/o dichiarazioni sostitutive nonché il volume di vino che ha formato oggetto di approvazione parziale anticipata, nel limite massimo del 40%, fino al 24 gennaio 2004 secondo il **modello D)** allegato alla presente nota.

La comunicazione che perviene entro il 7 gennaio 2004 ( lettera a) deve contenere i volumi di vino presentati, ivi compresi quelli che sono stati approvati anticipatamente.

Analogamente, la comunicazione di cui alla precedente lettera b riguarda i volumi di vino approvati totalmente, **ivi compresi, quindi, le quantità approvate parzialmente ed anticipatamente.**

Per ulteriore chiarimento si fornisce un esempio:

un produttore presenta, il 30 dicembre 2003, un contratto per 1000 hl. Il 5 gennaio 2004 ne chiede l'approvazione parziale anticipata per il 30%.

Gli Uffici preposti alla presentazione ed alla approvazione dei contratti effettuano le seguenti comunicazioni sugli appositi modelli allegati alla presente e debitamente compilati con le altre informazioni richieste ( Ragione sociale, Partita Iva, numero contratto):

- entro il 7 gennaio 2004: il Modello A con l'indicazione del totale presentato **1000 hl**;
- entro il 15 febbraio 2004: il Modello D con l'indicazione del parziale approvato: **300 hl**;
- entro il 1 marzo 2004: il Modello B con l'indicazione del **totale** approvato: **1000 hl**.

*L'esempio riguarda il caso di un produttore che rispetti tutte le condizioni prescritte per l'approvazione e non vi siano comunicazioni di riduzione da parte della Commissione UE.*

Si ribadisce che tutte le comunicazioni devono pervenire telegraficamente o tramite fax ( 064814377), entro le date indicate, al Ministero delle Politiche Agricole e forestali – Dipartimento delle Politiche di Mercato – Direzione Generale per le Politiche Agroalimentari – Pagn IX Via XX settembre n. 20 00187 Roma.

I volumi di vino che non hanno formato oggetto di comunicazione pervenuta entro i termini previsti non sono presi in considerazione per l'accesso alla misura e, quindi, non possono beneficiare degli aiuti previsti.

Restano confermate le altre disposizioni contenute nella più volte citata nota F/2178 del 23 settembre 2003.

Si chiede alle Amministrazioni in indirizzo di voler dare la massima diffusione al contenuto della presente.

IL DIRETTORE GENERALE  
F/TO PETROLI